

Allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:

1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

Allegato 4**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.****AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Indirizzo / - ()		
Telefono	E-mail	
Nella sua qualità di:		

2. ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome
Nella sua qualità di:

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente <i>collaboratore</i>, anche a titolo accessorio, del broker:		
Nome Cognome/Denominazione sociale		
Sede operativa	/ -	()
Sezione RUI	N° Iscrizione RUI	Data iscrizione RUI
Telefono	Email	

3. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C

Sede Legale e operativa: VIA PEDROTTI 51 – 23037 TIRANO (SO)

N° Iscrizione RUI B000377907 e Data iscrizione 11/04/2011

Email : bs.broker@schiantarelli.it Pec: bs.broker@legalmail.it Sito Web: www.bsbrokerassicurazioni.it

4. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. L'attività del broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C viene svolta su incarico del cliente.
- b. Il broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A.
- c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C dichiara che: ¹

1. () I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

ovvero

2. (x) Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18,750,00.

ovvero

3. () Non è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione della fideiussione.

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. () onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....;
- b. (x) commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- c. () altra tipologia di compenso;
- d. () combinazione delle diverse tipologie di compenso

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA		
Denominazione Impresa	Tipologia del veicolo	% sul premio netto RCA
Società Cattolica di Assicurazioni Ag. Sondrio	Tutti	5%
Itas Mutua Ag. Sondrio	Tutti	5%
UnipolSai Ag. Sondrio	Tutti	5%
Axa Assicurazioni Ag. Morbegno	Tutti	5%
Generali Italia Ag. Acqui Terme	Tutti	7%
Allianz Ag. Sondrio Ag. Tirano	Tutti	5%

¹ Le informazioni riferite al pagamento dei premi devono essere alternativamente indicati nell'allegato 4 in caso di accordi sottoscritti con imprese e/o agenzie di assicurazioni che prevedono l'autorizzazione all'incasso ai sensi dell'art. 118 del CA). In assenza di tale autorizzazione si suggerisce l'inserimento della dicitura riportata nel punto 3.

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dall'Impresa per prodotti Ibips

(In attuazione delle disposizioni dell'art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente anche in forma analitica.

1. costo caricamenti _____ (in termine assoluto e percentuale sull'ammontare complessivo).
2. provvigione percepita _____

SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Con riguardo al contratto proposto il Broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C dichiara che:

- () fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ;
- () fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata sul numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- (x) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter commi 3 e 4; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari

ELENCO AGENZIE E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Agenzia Generali Acqui Terme
 Agenzia Itas Sondrio
 Agenzia Axa Morbegno
 Agenzia Società Cattolica di Assicurazione Sondrio
 Agenzia Allianz Ras Sondrio – Tirano
 Agenzia Unipol Sondrio
 Compagnia Dual
 Compagnia Uca
 Compagnia Tutela Legale Spa
 AmTrust

Pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori **ha effetto liberatorio** nei confronti del contraente e conseguentemente **impegna** l'Impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le Imprese Coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo ²:

Indirizzo VIA PEDROTTI 51 - 23037 TIRANO (SO)

E-mail BS.BROKER@SCHIANTARELLI.IT

PEC BS.BROKER@LEGALMAIL.IT

2

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:

(B/B) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del broker collocatore;
 (B/A) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec dell'agenzia assicurativa che ha emesso il contratto esclusivamente nell'ipotesi in cui il rapporto con l'agenzia non sia stato ratificato ex art. 118 CAP.


che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno


patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

- con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall'Impresa , il rischio è collocato come segue:

➤ Direttamente con:



➤ Per il tramite della:



N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

BS BROKER SAS DI VANOLI LUCIA E C

FIRMA CLIENTE